CITTÀ DI ANDRIA
20 DIC. 2018
ARRIVO

Cod. Ente c_a285 - Cod. AOO c_a285_comand
CITTA' DI ANDRIA
PROTOCOLLO GENERALE
20 DIC. 2018
Prot. N.
Titolo Classe

Comune di Andria

Collegio dei Revisori dei Conti

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Citta' di Andria
Protocollo N.0114789/2018 del 20/12/2018
E

L'anno 2018, il giorno venti del mese di Dicembre, il Collegio dei Revisori dei Conti nella seguente composizione:

Dr. Rocco Vito Roberto Bellomo - Presidente
Dr.ssa Madia Maria Capitanio - Componente

opportunamente convocato, si è riunito per esprimere il proprio parere relativamente ala proposta di Delibera di C.C. Avente ad oggetto: ***"Revisione periodica ex art.20 Dlgs n.175/2016 e s.m.i. delle parteciazioni pubbliche possedute dall'Ente al 31/12/2017-Relative determinazioni."*** così come modificata alla luce degli emendamenti proposti dal Servizio Partecipazioni Societarie in data 19 Dicembre 2018.

VISTO

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

9 91

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Dlgs.n.50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di all'art.17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

-che ai fini di cui sopra devono essere alienate ad oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.P.S. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1.non hanno ad oggetto attività di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.S., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
2.non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3.previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., e precisamente:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del

criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentire all'art. 4,T.U.S.P.;
- altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ESAMINATO

la documentazione ricevuta:

•Proposta di delibera di Consiglio Comunale con favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile;
•Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci-Bilancio chiuso al 31/12/2017;
•ALL. A - Relazione Tecnica sulla Revisione delle partecipate a firma del Funzionario Dott.Domenico de Nigris;
•Nota della Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina prot.n.113922/2018 del 18/12/2018;

ATTESO

che l'Ente:
•con Deliberazione di C.C. n.38 del 29/08/2018 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243/bis Dlgs n.267/2000;
•con Deliberazione di C.C. n.56 del 27/11/2018 ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243/bis Dlgs n.267/2000;

che dalla relazione tecnica (ALL.A), allegata alla proposta di Delibera Consiliare, si evince fra l'altro:

1.che l'ente in data 30/11/2018 ha provveduto, con nota PEC prot.n.108352, ad attivare la procedura di recesso e relativa messa in liquidazione della quota di partecipazione nel GRUPPO DI AZIONE LOCALE Murgia degli Svevi Srl;
2.che, relativamente alla partecipata *"Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina"*, il Collegio Sindacale, con relazione depositata il 14/06/2018, ha certificato che la stessa Agenzia non è più in grado di assicurare la continuità aziendale ponendo, altresì, in evidenza diverse criticità tra cui l'aumento del costo del personale per un importo di circa € 150.000,00;

ESPRIME

Parere favorevole alla approvazione della proposta di Delibera di C.C. avente ad oggetto:"Revisione periodica ex art.20 Dlgs n.175/2016 e s.m.i. delle parteciazioni pubbliche possedute dall'Ente al 31/12/2017-Relative determinazioni" così come modificata alla luce degli emendamenti proposti dal Servizio Partecipazioni Societarie in data 19 Dicembre 2018 condizionato alle seguenti prescrizioni:

1.**approvazione delibera consiliare di avvio della procedura di alienazione della propria quota consortile relativamente alla partecipazione posseduta nella *"Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina";***

2.**maggiore impulso alla procedura di recesso e relativa messa in liquidazione della quota di partecipazione nel GRUPPO DI AZIONE LOCALE Murgia degli Svevi Srl;**

3.**continuo monitoraggio dei costi relativi alle Società partecipate anche in funzione della loro congruità rispetto al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art.243/bis già approvato dall'Ente con Delibera di C.C. n.56 /2018.**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.Rocco Vito Roberto

Dott.Madia Maria Capitanio